



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SMALLFAMILIES"

STATUTO

Costituzione, denominazione, sede e durata

Art.1- È costituita l'**Associazione di promozione sociale** denominata "**Smallfamilies**" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, della Legge Regionale n. 01/08, nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede nel Comune di MILANO (MI) in Via Luigi Settembrini, 45-20124 e può costituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati/le associate, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. La durata dell'Associazione è illimitata.

Finalità e attività

Art.2- L'Associazione "Smallfamilies", più avanti chiamata per brevità semplicemente "Associazione", non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati/delle associate e di terzi.

Art.3- L'Associazione persegue le seguenti finalità: favorire e sostenere la qualità della vita quotidiana e il benessere in particolare delle famiglie monogenitoriali/monoparentali in un contesto sociale, culturale, economico e relazionale in continua trasformazione.

Art.4- L'Associazione realizza i propri scopi mediante diverse attività che vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1)rendere accessibili le risorse sociali ed economiche esistenti sul territorio (pubbliche, private, del terzo settore) al fine di creare iniziative volte a migliorare le condizioni in particolare delle famiglie monogenitoriali/monoparentali; 2)far conoscere e tutelare i diritti del nucleo familiare e dei suoi singoli membri; 3)diffondere buone pratiche di reciprocità, aiuto, mutuo-aaiuto, incontro; 4) valorizzare il dialogo intergenerazionale; 5)valorizzare il capitale sociale e relazionale che proviene in particolare dalle famiglie monogenitoriali/monoparentali, con l'obiettivo di creare una rete fra i genitori single, i loro figli/figlie e le diverse realtà che in questo ambito operano sul territorio partecipando attivamente al dibattito pubblico come specifici portatori di interesse; 6)favorire la creazione e lo sviluppo di ricerche e iniziative e promuovere progetti editoriali sui temi inerenti le finalità dell'Associazione e promuovere iniziative artistiche, culturali e ricreative (convegni, tavoli di lavoro, incontri, feste, spettacoli, corsi di aggiornamento culturale, di formazione e orientamento) con l'obiettivo di aumentare all'interno dell'opinione pubblica e delle istituzioni e delle stesse famiglie monogenitoriali/monoparentali la conoscenza sul vissuto di questa tipologia familiare; 7)organizzare iniziative e servizi rivolti in particolare alle famiglie monogenitoriali/monoparentali finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita; 8)operare a favore delle persone e delle loro reti di relazione, con particolare attenzione a chi è in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, orientamento sessuale, cultura, religione, cittadinanza; 9)contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle famiglie monogenitoriali/monoparentali il raggiungimento effettivo della qualità della loro vita quotidiana e del loro benessere; 10)sviluppare azioni a sostegno della conciliazione famiglia-lavoro orientate in particolare alle caratteristiche peculiari delle famiglie monogenitoriali/monoparentali; 11)favorire i processi di emersione di una domanda competente sia di servizi sia di beni e la costruzione di reti comunitarie; 12)raccogliere e diffondere informazioni e dati di carattere culturale, sociologico, pedagogico, psicologico, economico, etc. in merito e a sostegno di queste tipologie familiari; 13)intervenire nelle aree dell'ascolto e della relazione quali presupposti fondamentali per il raggiungimento della qualità della vita e del benessere individuale e familiare; 14)proporsi come punto di riferimento sul territorio (di incontro, informazione, orientamento) in particolare per le famiglie monogenitoriali/monoparentali; 15)partecipare a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell'Associazione

Art.5- Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre: 1) aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; 2) collaborare con enti pubblici, privati, del terzo settore e dell'associazionismo per il conseguimento delle finalità statutarie; 3) promuovere iniziative di raccolta occasionale di fondi per reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; 4) effettuare attività commerciali accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei soci e delle socie. O in caso di particolare necessità può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti assumendo dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate. Al fine di raggiungere gli scopi prefissati l'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, può stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici, privati, del Terzo settore e dell'associazionismo.

Soci/socie

Art.6- Possono diventare soci/socie dell'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio/socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art.7- La domanda di ammissione per diventare socio/socia deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Consiglio Direttivo, la domanda medesima si intende accolta e l'aderente viene iscritto/a nel registro dei soci/delle socie dell'Associazione. Sono associati/e coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori/ socie fondatrici e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari/associe ordinarie. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari/socie onorarie quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Gli associati/le associe possono essere chiamati/e a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

Art.8- Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato/a specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci/delle socie

Art.9- Tutti i soci e le socie hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

In particolare hanno diritto: a) di essere informati/e su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione; b) di partecipare con diritto di voto alle Assemblee; c) di essere eletti/e alle cariche sociali; d) di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi/esse hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci e le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

Art.10- La qualità di socio/socia si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazioni di dimissioni scritte o per recesso volontario; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio/socia per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità di socio/socia nei casi a),b),c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione (d), la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio/la socia escluso/a ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Organi sociali e cariche elettive

Art.11- Sono organi dell'Associazione: 1) l'Assemblea dei soci e delle socie; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il/la Presidente. Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia: 1) il Collegio dei Revisori del Conti; 2) il Collegio dei Garanti. Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. Alle socie e soci che ricoprono cariche sociali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art.12- L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e socie. Viene convocata almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati/delle associe. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di e-mail o altro mezzo su richiesta dovuta a specifiche necessità, a tutti/e soci/socie anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Le assemblee possono essere convocate in località e sedi di volta in volta scelte dal/dalla Presidente o Vicepresidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, in luoghi adatti a favorire la facile e massima partecipazione.

Art.13- L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art.14- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati/delle associate, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Secondo quanto previsto dall'art.8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente Statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ciascun/a socio/socia può essere latore di massimo due deleghe.

Art.15- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri/le consigliere non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a dell'Assemblea.

Art. 16- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a) discute ed approva il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo; b) definisce il programma generale annuale delle attività; c) procede alla nomina dei consiglieri/delle consigliere e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero di componenti; d) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; f) delibera sulle responsabilità dei consiglieri/delle consigliere; g) elegge i/le componenti del Collegio dei Garanti (se previsto); h) elegge i/le componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto); i) decide sulla decadenza dei soci/delle socie ai sensi dell'art.10; l) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.17- L'Assemblea straordinaria delibera: a) sulla modifica dello Statuto; b) sullo scioglimento dell'Associazione; c) sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati/delle associate e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati/delle associate.

Consiglio Direttivo

Art.18- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri/e, nominati/e dall'Assemblea tra i propri soci e socie, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Qualora il numero dei componenti fosse pari prevale il voto della/del Presidente. Esso dura in carica 4 anni e i suoi/le sue componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il/la Presidente e un/una Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi/le sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Le cariche di Vicepresidente e Segretario possono coesistere ed essere ricoperte della stessa persona.

Art.19- Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta almeno un terzo dei consiglieri/delle consigliere oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo e-mail, avviso affisso nella sede sociale o altro mezzo su richiesta dovuta a specifiche necessità almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri/delle consigliere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei/delle presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Vicepresidente/Segretario, che firma insieme al/alla Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati e delle associate che richiedano di consultarlo. Il "Verbale dell'Assemblea" può anche essere inviato in copia previa richiesta scritta dell'associato/a.

Art.20- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci/delle socie. Nello specifico: a) elegge tra i propri componenti il/la Presidente e lo/la revoca; b) elegge tra i propri componenti il/la Vice Presidente e lo/la revoca; c) nomina tesoriere/a; d) esegue tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; f) predispone all'Assemblea il programma annuale delle attività; g) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il bilancio/rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso (da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitali e voci analitiche) e il bilancio preventivo per l'anno in corso; h) conferisce procure generali e speciali; i) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e compensi; j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci e delle nuove socie; l) delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati o delle associate; m) decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; n) presenta all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il Consiglio medesimo; o) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/dalla Presidente; p) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.10.

Art.21- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti/e. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Presidente

Art.22- Il/la Presidente: a) è legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale; b) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile; c) convoca e presiede l'Assemblea; d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; e) è autorizzato/a ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne liberatoria e quietanza; f) individua, di concerto con il Consiglio Direttivo, i collaboratori/le collaboratrici, il personale dell'Associazione e stipula i contratti; g) è autorizzato/a a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati, del Terzo settore o altre associazioni; h) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado di giudizio; i) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri/e o soci/socie con procura generale o speciale; j) svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/dalla Vice Presidente vicario/a.

Collegio dei Garanti

Art.23- L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti/e anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I/le componenti così nominati/e scadono con gli altri componenti. Il Collegio: a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati/le associate, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; b) giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.24- L'Assemblea può nominare il collegio dei Revisori dei conti che è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci e delle socie tra persone di comprovata competenza e professionalità (quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili), non necessariamente aderenti all'Associazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei/delle supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I/le componenti così nominati/e scadono con gli altri/le altre componenti. Il Collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art.25- Il Collegio dei Revisori: a) elegge tra i suoi componenti una/un Presidente; b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; c) verifica almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; d) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato/un'associata; e) può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; f) verifica il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e presenta annualmente all'Assemblea una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Tesoriere

Art.26- La/Il Tesoriere è nominata/o dal Consiglio Direttivo, che la/lo sceglie al proprio interno o tra i soci/e o anche tra i non associati/e, stabilendone in questo ultimo caso l'eventuale compenso. Compiti della/del Tesoriere sono: a) seguire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; b) coordinare le attività dell'Associazione in collaborazione con il/la Presidente; c) mantenere i collegamenti con gli associati e le associate.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27- L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori (se previsto), presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: a) la relazione morale; b) il bilancio/rendiconto economico finanziario dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; c) il bilancio/rendiconto economico finanziario preventivo per l'anno in corso.

Art.28- Il patrimonio sociale può essere costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) fondo di riserva; e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.29- Le entrate dell'Associazione sono e saranno costituite da: a) quote associative e contributi di soci/socie e simpatizzanti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche e private, Fondazioni, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; c) contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali; d) donazioni e lasciti testamentari; e) erogazioni liberali da associati/e e da terzi; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, per esempio raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi; i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.30- Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio/una socia, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art.31- Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art.18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci/alle socie.

Norma finale

Art.32- Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Milano, 14 febbraio 2014